

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il 27 dicembre 2022, alle ore 18.00, si è tenuta presso l'abitazione della socia Roberta Billi, in Massarosa fraz. Piano di Mommio, via Villa Terrazze n.1236, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima riunione convocata per il giorno 26 dicembre 2022, ore 8.00, l'Assemblea ordinaria ex Dl 77/2022 della Delegazione Toscana dell'Associazione Marevivo, come da avviso inviato agli associati via e mail in data 15 dicembre 2022, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Modifica dello Statuto a seguito di richiesta pervenuta dall'Ufficio preposto al controllo per l'iscrizione al RUNTS.*

Il Presidente Marina Gridelli dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Paola Pimpinella. Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati come da elenco e, atteso che risultano presenti n 8 soci su n.33 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente stante anche le disposizioni di natura transitoria di cui al DL 73/2022.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno costituito da unico punto ovvero:

- richiesta modifica dello Statuto pervenuta dall'Ufficio preposto al controllo per l'iscrizione nel RUNTS a seguito della domanda d'iscrizione inoltrata dall'Associazione, così come da allegato al presente verbale lettera B

Il Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto che contiene modifiche all'art. 7, all'art.12 ed all'at.13 così come richieste nonché una riformulazione dell'art.3.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n.8; contrari 0, astenuti 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo statuto associativo che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D. Lgs. n.117/2017 con facoltà di apportare ulteriori modifiche ove sia richiesto dall'Ufficio RUNTS.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 1-.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Paola Pimpinella

Il Presidente

Marina Gridelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il

28/12/22

Al n.

2304

serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Comp. alla Direzione Provinciale

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

della Delegazione Regionale Toscana dell'Associazione Ambientalista Marevivo

Premessa

Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forza dell'autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Associazione Ambientalista Marevivo ONLUS n°5/2021 del 7/10/2021 (di seguito MAREVIVO) l'associazione del terzo settore denominata "*Delegazione Regionale Toscana dell'Associazione Ambientalista Marevivo*" o, in forma abbreviata, "*Marevivo Toscana*" (d'ora innanzi "*l'Associazione*").

A decorrere dall'avvio dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione, l'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione e l'ente dovrà farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà pertanto "*Delegazione Regionale Toscana dell'Associazione Ambientalista Marevivo ETS*", o, in forma abbreviata, "*Marevivo Toscana ETS*".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "**Statuto**"), dal CTS, dal Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle Unità Locali Organizzative Territoriali (d'ora innanzi "**Regolamento ULOT**"), dal Regolamento per l'uso del Marchio e dagli altri Regolamenti applicabili approvati dal Consiglio Direttivo di MAREVIVO, dai Regolamenti di esecuzione dello Statuto, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.

Lo Statuto è informato al principio della più ampia partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Art. 1) Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Viareggio (LU) all'indirizzo risultante dall'apposita comunicazione eseguita presso l'anagrafe tributaria; con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie e/o operative nel territorio della Regione Toscana.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione si ispira ai principi fondamentali di MAREVIVO, da quest'ultima riceve impulso, e con essa collabora per il raggiungimento, nell'ambito territoriale Toscana, dei medesimi obiettivi.

Nel rispetto degli scopi dell'Associazione MAREVIVO la Delegazione Regionale Toscana dell'Associazione Ambientalista Marevivo è libera, apartitica, apolitica ed aconfessionale, ha carattere volontario e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha lo scopo di promuovere e perseguire con autonomia rappresentativa, amministrativa e patrimoniale, nel proprio ambito territoriale, gli scopi sociali dell'Associazione MAREVIVO caratterizzati dalla promozione civile, economica e culturale del mare e dalla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente anche attraverso la promozione e la tutela dello sport dilettantistico legato all'ambiente ed al mare, e l'acquisizione di nuovi soci.

La Delegazione Regionale Toscana dell'Associazione Ambientalista Marevivo si propone di svolgere, mediante l'esercizio in ambito territoriale, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ.mod.):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n° 53 e succ. mod., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa rivolte agli associati e loro familiari, a giovani in età scolare, ai volontari e ai lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati che operano nei settori di interesse generale di cui all'articolo 5, a persone che intendano impegnarsi – come lavoratori o volontari - nelle attività degli ETS, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni, ad altri ETS o enti senza scopo di lucro, nelle materie relative alle attività di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 ;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo con particolare riferimento alle pratiche di cittadinanza attiva, alla coltivazione dei doveri sociali, alla rivendicazione consapevole dei diritti, civili e sociali, della persona • allo sviluppo di iniziative destinate alla cura delle persone e/o dei beni comuni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.



L'associazione dovrà svolgere in via esclusiva o principale le predette attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi secondo il precetto contenuto nell'art.4 comma 1 del codice del Terzo Settore.

L'Associazione intende svolgere la propria attività di interesse generale individuata al presente articolo nei seguenti modi:

- perseguire gli scopi statuari dell'Associazione MAREVIVO;
- ispirare, promuovere, collaborare e concorrere alla diffusione e sensibilizzazione del rispetto per l'ambiente naturale marino e per quello paesaggistico, storico, artistico ed archeologico ad esso correlato, ed anche della cura per gli ambienti lacustri e fluviali interagenti con quello marino; in particolare fra i giovani per sensibilizzarli sulle relative problematiche e renderli partecipi ed artefici della loro salvaguardia;
- svolgere attività culturali, promuovere e svolgere corsi di formazione e di specializzazione;
- attuare corsi di formazione e alta formazione nei vari comparti sociali ed economici per le persone disabili, le persone in situazione di disagio sociale, gli inoccupati, i disoccupati, i detenuti, i detenuti minori, le donne, i soggetti con disoccupazione intellettuale, i minori soggetti ad obbligo di istruzione e formazione nonché per ogni altro soggetto che, ai sensi della normativa vigente, promuove e realizza iniziative socio-culturali coerenti con le finalità dell'Associazione MAREVIVO;
- elaborare, promuovere e realizzare iniziative e progetti nel campo dell'educazione e della formazione in materia ambientale nonché corsi di aggiornamento culturale di chiunque sia impegnato in attività connesse agli scopi sociali dell'Associazione;

- promuovere e realizzare iniziative per la pulizia, salvaguardia e manutenzione del mare, dei litorali e dell'ambiente subacqueo anche con l'ausilio di Enti pubblici e/o privati predisposti a tale finalità;
- sostenere, predisporre e realizzare iniziative e piani volti all'esercizio della pratica subacquea nel rispetto dell'ambiente, anche con la promozione, pure in concorso con altri, di corsi di aggiornamento culturale di chiunque sia impegnato in attività subacquee;
- valorizzare e stimolare sinergie con le scuole, con le amministrazioni, le istituzioni universitarie, gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali che operano nell'ambito ambientale;
- stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e promuovere l'intervento dei poteri pubblici allo scopo di garantire il corretto uso e l'adeguata fruizione del patrimonio marino nonché paesaggistico, storico, artistico ed archeologico;
- promuovere in loco la formazione, l'informazione e l'educazione ambientale dei cittadini, la diffusione dei principi dello sviluppo sostenibile, della corretta gestione delle risorse ambientali, in particolare di quelle marine;
- collaborare in attività di servizio civile connesse alla tutela del territorio e del mare per gli aspetti di previsione e prevenzione promosse dalle autorità competenti, partecipando, anche, ove richiesto, alla gestione delle emergenze di protezione civile ed ambientale;
- attivare, previa approvazione da parte dell'Associazione MAREVIVO, gemellaggi con associazioni ed organizzazioni non governative nazionali ed estere;
- promuovere attività sportive legate al mare (vela, canoa, windsurf, subacquea, ...);
- assegnare, a seguito di procedure concorsuali, borse di studio, nonché promuovere e gestire tirocini formativi e organizzare, in accordo con istituti universitari e/o con imprese pubbliche e/o private stage in Italia e all'estero, previa approvazione da parte dell'Associazione MAREVIVO;
- promuovere la cultura dell'ambiente e della cittadinanza sociale e dell'integrazione nonché il dialogo interculturale tra i popoli con particolare riferimento ai problemi legati al degrado ambientale;
- promuovere progetti di cooperazione nazionale e internazionale finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità e alla diffusione della cultura ambientale;
- assicurare la più ampia diffusione delle iniziative e delle attività dell'Associazione attraverso mostre, seminari, convegni, prodotti editoriali, pubblicazioni cartacee o

multimediali, anche a mezzo web, nonché attraverso la partecipazione a produzioni cinematografiche.

Ai sensi dell'art.6 CTS, l'Associazione potrà esercitare anche attività diverse dalle precedenti in via secondaria e strumentale rispetto alle stesse, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale e secondo i criteri e limiti definiti con le norme di riferimento. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo che dovrà documentare nel bilancio il rispetto dei limiti di legge..

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4) Relazioni con altre delegazioni territoriali

L'associazione per il raggiungimento delle proprie finalità, per un miglior coordinamento e maggiore efficacia delle attività stesse, collabora, oltre che con l'Associazione MAREVIVO, con tutte le altre Delegazioni Territoriali.

A tal fine l'associazione dovrà dare preventiva comunicazione delle iniziative che intende intraprendere sia alla Presidenza dell'Associazione MAREVIVO che alle altre Delegazioni Territoriali interessate.

Art. 5) Autonomia e responsabilità

L'associazione ha totale autonomia giuridica, economica, finanziaria e fiscale delle sue obbligazioni, ai sensi dell'art. 38, del codice civile, rispondendo con il fondo comune e, personalmente e solidalmente, con le persone che hanno agito a suo nome e per suo conto.

Art. 6) Associati

Il termine "Associati" indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono membri dell'Associazione (d'ora in poi "Associato" o, al plurale "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come

Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori, i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Associati Benemeriti, i quali hanno fattivamente contribuito, con attività particolarmente meritevoli, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ovvero sono ammessi quali membri in ragione della loro opera o statura morale;
- Associati Sostenitori, i quali sostengono l'Associazione corrispondendo una quota associativa di importo maggiore di quello stabilito per gli Associati Ordinari;
- Associati Junior, i quali hanno un'età inferiore agli anni 14 (quattordici);
- Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti e versano le rispettive quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;

precisandosi che quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri; l'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo in linea con le quote associative stabilite dall'Associazione MAREVIVO.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri sociali (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della stessa con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Art. 7) Ammissione degli Associati

Chi intende entrare a far parte dell'associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni coerentemente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 8) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o PEC.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 9) Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

I volontari non occasionali sono iscritti in apposito Registro dei Volontari tenuto secondo le vigenti normative.

Art. 10) Quote associative

Le quote associative annuali saranno corrisposte secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il rinnovo della quota associativa va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

Le quote e/o i contributi versati sono intrasmissibili per qualunque causa e non rivalutabili.

Art. 11) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, ai soli fini dei rapporti con l'Associazione Ambientalista Marevivo ONLUS ed in tale ambito detto anche "delegato";
- d) il Comitato Tecnico Scientifico;
- e) l'Organo di Controllo, se nominato;
- f) il Revisore Legale, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore legale se nominati.

Per coprire una carica sociale è necessaria l'iscrizione all'Associazione e la qualifica di Associato.

L'Ordinamento interno e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati.

Art. 12) Assemblea degli Associati



L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti gli associati, qualunque sia la categoria di appartenenza.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati.

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, se nominato, e il Revisore, se nominato;
- approva il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'assemblea degli associati;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione che non può avvenire

nello stesso giorno e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati compresi i minori, rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale; tutti iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che la Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla



riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, compresa l'approvazione del bilancio, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- nominare il Comitato Tecnico Scientifico;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento interno;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso in accordo con quanto stabilito dall'Associazione MAREVIVO;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire, in accordo con quanto stabilito dall'Associazione MAREVIVO, la partecipazione dell'associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.



Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli utilizzando a tale scopo la lista dei non eletti al Consiglio nell'ordine delle preferenze ottenute; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo posta elettronica.

La convocazione deve essere inviata a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.



Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 14) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente viene sostituito dal Vice presidente, se nominato, fatta salva la facoltà di delegare a terzi le proprie attribuzioni per il compimento di atti determinati. La firma del Vice Presidente attesta dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 15) Comitato Tecnico Scientifico

L'associazione si avvale di Comitato Tecnico Scientifico con funzione consultiva e di indirizzo, nominato dal Consiglio Direttivo e formato da personalità che per curriculum professionale rivestono o hanno rivestito ruoli di merito nel settore di intervento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può prevedere una sede operativa per il Comitato Tecnico Scientifico diversa dalla sede dell'Associazione, nominando il responsabile della sede tra i propri Associati.

Il Comitato Tecnico Scientifico, svolge:

- funzioni di consulenza sul contenuto delle pubblicazioni di carattere scientifico dell'associazione;
- promuove attività di studio e di ricerca e partecipa alle attività di carattere scientifico organizzate dall'associazione;
- effettua un costante monitoraggio sui fenomeni ambientali e fornisce al Consiglio Direttivo i necessari aggiornamenti.

Art. 16) Organo di Controllo

A) Funzioni

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art. 17) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.



L'incarico ha la durata di tre anni rinnovabili.

Art. 18) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 19) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art 13 del CTS e delle disposizioni di attuazione; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo se l'Associazione vi è iscritta.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalle norme tempo per tempo vigenti.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati ove siano superati i limiti di cui all'art 14, comma 2 del CTS.

Art.20) Devoluzione

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio con delibera dell'assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21) Clausola di mediazione ed arbitrale

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra l'Associazione e MAREVIVO, in particolare per questioni inerenti all'autorizzazione e alla sua revoca, tra gli organi dell'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e della normativa applicabile che possa formare oggetto di compromesso dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 presso la Camera di Commercio di Lucca e secondo la procedura stabilita dal Regolamento di mediazione da questa adottato.

Ciascuna parte contraente con la firma del presente contratto si impegna a partecipare al tentativo di mediazione che dovesse essere promosso nei suoi confronti secondo quanto previsto dal presente comma.

In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento di Arbitrato Tradizionale della Camera di Commercio di Lucca che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da un arbitro nominato secondo detto Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme degli artt. 806 e seg., c.p.c.

L'arbitrato si svolgerà nel Comune di Lucca.



La decisione dell'arbitro (o degli arbitri) sarà vincolante per le parti.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 22) Divieto di distribuzione di utili.

E' fatto espresso divieto all'associazione di distribuire, anche in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23) Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le disposizioni del codice civile e quanto previsto dalla normativa vigente in materia.